

DIRITTO E DIALOGO: LA GENESI DEI DIRITTI DELL'IO

Micol Paglia*

Abstract: a partire dalle due dimensioni del linguaggio e del diritto, si vuole indicare la coalescenza di due realtà proprie dell'uomo ed il loro rapporto con l'intersoggettività dialogica; l'obiettivo è poi quello di chiarificare il passaggio dal diritto ai diritti dell'uomo ed all'incompatibilità di questi con la definizione di diritti fondamentali.

1. Ruolo del dialogo

Fin dal primo approccio con il diritto, quanto appare evidente, è che esso non possa prescindere dal linguaggio.

Dunque, se si vuole comprendere cosa si intenda con l'espressione diritti dell'uomo, non si può non analizzare in primo luogo la presenza del *logos*, la sua coalescenza con il *nomos*, l'indissolubile legame di entrambi con l'io¹.

Il linguaggio strutturato, che esprime un pensiero ed un significato unico, non riproducibile, va ricercato nella forma dialogica.

È questo – indiscutibilmente – il punto di partenza.

Il dialogo determina l'essenza dell'uomo, poiché lo pone in relazione all'altro, consentendo di riconoscerlo come suo pari e generando in ognuno dei soggetti una continua ed inesauribile ricerca di senso.

Laddove viene a mancare la relazione dialogica, l'io non si esprime in un confronto, finendo per atrofizzarsi nel semplice ruolo di Narciso².

È questa la strada che intraprende Sartre quando afferma che "l'altro è il mio inferno"³, poiché l'altro obbliga l'io a limitarsi all'interno della sua sovranità narcisistica, imponendogli di fare i conti con le ipotesi di un altro io.

* Università 'Sapienza' di Roma

¹ B. ROMANO, *La legge del testo. Coalescenza di logos e nomos*, Torino, 1999. "Il soggetto del diritto è tale perchè è soggetto del linguaggio", *ivi*, p. 1.

² ID., *Sistemi biologici e giustizia. Vita animus anima*, Torino, 2009, *cit.*, p. 17.

³ Cfr. J. P. SARTRE, *La trascendenza dell'ego. Una descrizione fenomenologica*, Milano, 1992.

Secondo Sartre, dunque, lo scambio che avviene con il dialogo, opera in negativo sulla supremazia dell'io; un io che va trasformato in Io puro, assoluto, *"senza data, senza Patria, come una sorta di ghiacciaio indivisibile senza contraddizioni"*⁴.

Con questa tesi confliggono il pensiero e la filosofia di Bruno Romano, che trova invece nel dialogo, quale elemento del linguaggio, la dimensione propria dell'uomo. Aggiungendo, oltretutto, che proprio dal dialogo nasce il diritto⁵.

2. Logos, nomos e 'terzo - giudice'

Nel mondo attuale, in cui l'indiscussa protagonista è la scienza, con i suoi metodi, la sua struttura ed i suoi simboli, sembra inevitabile che anche il linguaggio dell'uomo debba essere ridotto ai criteri propri della realtà scientifica.

Tuttavia, al di là di semplici apparenze, questa trasformazione appare impossibile.

Il linguaggio, infatti, non può essere confinato in un semplice sistema costituito da segni e formule. Perché, non avendo una dimensione matematica, non si può semplicemente studiarlo, nella possibilità di riprodurlo, sempre uguale a se stesso, come fosse un prodotto di laboratorio.

Così Kierkegaard sostiene che *"l'uomo non è 'soggetto-oggetto', non è un io oggettivabile in un me"*⁶.

Questo in quanto la parola che racchiude in sé un pensiero, la parola che non è semplicemente un suono, la parola che è più del verso degli animali, nasce con lo spirito dell'uomo. Perciò, Romano, rielaborando il pensiero di Heidegger, giunge alla conclusione: *"la domanda sul linguaggio è la domanda sull'uomo, come la domanda sull'uomo è la domanda sul linguaggio"*⁷.

L'uomo ed il linguaggio sono dunque strettamente legati l'uno all'altro e come l'uomo, nella complessità delle sue caratteristiche extra-biologiche, non è una macchina riproducibile dalla scienza in laboratorio – così il linguaggio non è un sistema strutturato che risponde a formule

⁴ Cfr. M. MERLEAU-PONTY, *Il visibile e L'invisibile*, Milano, 2003, p. 134.

⁵ Cfr. B. ROMANO, *La legge del testo. Coalescenza di logos e nomos, cit.*, pp. 1 ss.

⁶ S. KIERKEGAARD, *Briciole di filosofia e Postilla non scientifica*, I, Bologna, 1962, pp. 309-316

⁷ B. ROMANO, *La legge del testo. Coalescenza di logos e nomos, cit.*, p. 9; cfr. M. HEIDEGGER, *Logica e linguaggio*, Milano, 2008, pp. 51 ss.

e funzioni: nasce con l'uomo, ne è parte integrante, senza poter essere confinato in definizioni ed enunciati. A questo proposito Romano afferma: *"La scienza lavora nella prospettiva del conoscere, che prepara un itinerario di dominio su ciò che è conosciuto, definito e dunque reso tale da poter essere usato e consumato"*⁸.

La scienza tende insomma a semplificare l'informazione, riducendo la comunicazione ad un semplice scambio di segni, in cui non c'è posto per un io, per un soggetto; l'uomo va *'desoggettivizzato'* in modo tale che non crei intralcio al progresso scientifico.

Tuttavia è anche vero che l'io non può essere semplicemente spogliato del suo linguaggio, non è in grado di rinunciare al diritto per il semplice volere di un *'sistema-scienza'*. Infatti: *"Nel parlare prometto all'altro di incontrarlo come colui che può accogliere la mia parola e che, nell'accoglierla, la può interpretare, togliendola così dal potersi perdere nella fissità di un suono spento, come quello di un numero che quantifica qualcosa, ma non riguarda qualcuno, mai incontrabile come oggetto di una possibile quantificazione"*⁹.

È proprio dal *logos*, infatti, inteso come proprietà dell'essere umano, dalla sua capacità di relazionarsi dialogicamente con i suoi pari, che nasce il *nomos*, quale luogo della terzietà giuridica.

A questo punto sorge un interrogativo: il diritto può essere inteso esclusivamente come l'insieme delle norme vigenti in un certo ordinamento? La risposta sembra darsi come negativa.

In quanto la norma è sempre conoscibile, enunciabile e spiegabile, mentre il diritto non è confinabile in una specifica definizione. Proprio come un insieme di enti non può spiegare l'essere nella sua totalità, così l'insieme di norme presenti nei codici e nelle costituzioni non consentirà mai di cogliere l'essenza del diritto.

Quanto descritto non significa che la legge, in quanto parte integrante del diritto, non necessiti di un testo. Anzi, la legge, per essere tale deve essere contenuta in un testo che duri nel tempo: *"il testo, in quanto opera della relazione discorsiva, c'è se dura e dura se diviene una forma che entra nel mondo. [...] Nel sostenere che il testo dura se viene anche istituito come testo della legge, questo anche è essenziale e ripropone la coalescenza di nomos e logos, espressa nella tesi 'la legge del testo è il testo della legge'"*¹⁰.

In effetti il testo della legge nasce all'interno della dimensione dialogica, in quanto frutto di una terzietà che disciplina i rapporti tra

⁸ B. ROMANO, *Sistemi biologici e giustizia. Vita animus anima, cit.*, p. 85.

⁹ *Ivi*, p. 88.

¹⁰ *Id.*, *Il testo della legge. Coalescenza di logos e nomos, cit.*, p. 13.

soggetti e dunque nel riconoscimento che ogni uomo fa di ogni altro uomo.

Come precisa Romano a tal proposito: *"un testo è tale perché è posto secondo la struttura della legge che, in quanto terzietà, regola le relazioni tra gli uomini, nel riconoscimento di ogni uomo, chiamato a dirsi nel dire"*¹¹ ed ancora conclude che *"le regole della formazione del testo, ovvero le regole dell'intersoggettività discorsiva, non hanno una storia che ne segni una loro diversa modalità di essere, con diversi contenuti, nelle diverse epoche"*¹².

Dal testo al concetto di giustizia ed alla sua non coincidenza con il principio di legalità, il percorso appare come consequenziale¹³.

Le norme sono il prodotto di un legislatore, libero di interpretare il diritto, allontanandosi anche di molto da quella che dovrebbe essere l'idea comune della giustizia¹⁴.

Si rifletta, ad esempio, sul paradosso delle varie leggi razziali entrate in vigore nel corso della storia. Formalmente valide e riconosciute dagli ordinamenti statali, non mostrano di poter essere considerate autentiche espressioni del diritto formatosi nella relazione dialogica in cui ogni uomo incontra l'altro uomo.

La legalità, in ogni caso, non deve essere vista solo come lo strumento coercitivo ed arbitrario nelle mani del legislatore: resta essenziale affinché vi sia certezza del diritto. Ed è compito del legislatore, quindi dell'uomo, garantire che la legalità tenda, quanto più possibile, alla giustizia.

In merito, Romano, analizzando il *Critone* e, nello specifico, il giudizio che ha portato Socrate alla condanna, riporta le parole delle Leggi concludendo: *"con queste affermazioni delle Leggi, si sostiene che l'ingiustizia commessa contro Socrate, condannandolo alla pena di morte, non è da attribuire alle Leggi, ma agli uomini che le hanno interpretate ed applicate, è da attribuire ai giudici, ad una legalità senza giustizia"*¹⁵.

È dunque chiaro il ruolo centrale dell'intersoggettività (Io-Tu) nella formazione del diritto.

¹¹ *Ivi*, p. 12.

¹² *Ivi*, p. 13.

¹³ Cfr. ID., *Male ed ingiusto. Riflessioni con Luhmann e Boncinelli*, Torino, 2009, pp. 92-109.

¹⁴ Cfr. ID., *Diritti dell'uomo e diritti fondamentali. Vie alternative: Buber e Sartre*, Torino, 2009, p. 251.

¹⁵ ID., *Male ed ingiusto. Riflessioni con Luhmann e Boncinelli, cit.*, p. 105; Cfr. PLATONE, *Critone*, Milano, 2004, pp. 143-163.

Volendo fare un ulteriore passo in avanti, può essere utile analizzare cosa accada nel momento in cui, nella relazione dialogica Io-Tu sia introdotta la controversia da cui emerge l'esigenza di un '*terzo-giudice*', figura indispensabile per la risoluzione della controversia¹⁶.

La sola relazione Io-Tu non garantisce, dunque, la giuridicità; la dimensione giuridica si manifesta con la non esclusione del terzo-giudice, riconosciuto nella *trialità*, cui ci si affida.

Affinché il diritto sia tale, però, non ci si può limitare alla trialità propria del linguaggio. È necessaria infatti, anche la terzietà giuridica, costituita da tre forme: legislativa, giurisdizionale e forza pubblica.

Le tre forme della terzietà sono proprie del diritto: non appartengono ad altre dimensioni della vita sociale¹⁷. Debbono insomma esistere, operare e cooperare affinché il *nomos* sia tale.

Le norme sono, per definizione, generali ed astratte; precedono nel tempo i casi concreti che andranno a disciplinare.

Lo stesso Romano afferma: "*I concetti giuridici consistono nell'opera di astrazione dei principi generali della particolarità dei casi*"¹⁸.

Il compito del giudice non può essere, dunque, semplicemente quello di un tecnico che utilizza il diritto e le leggi quali strumenti per risolvere un'equazione matematica. Già Cicerone, d'altronde, aveva individuato il rapporto che deve esserci tra un uomo di giustizia e la legge, asserendo un principio essenziale: "*voi vi rendete conto che questa è l'essenza del magistrato, di sovrintendere e di dare prescrizioni giuste ed utili ed in armonia con le leggi. Come infatti le leggi stanno al di sopra dei magistrati, così i magistrati stanno al di sopra del popolo, e si può dire con tutta verità che il magistrato è una legge parlante, e la legge un magistrato muto*"¹⁹.

Il terzo-giudice deve svolgere il ruolo di interprete delle norme, che vanno ricondotte a situazioni reali, ma sempre nel luogo dell'incontro Io-Tu.

Dunque la dimensione giuridica deve essere sempre intesa in relazione all'altro e non destinata a noi stessi. Anche Aristotele, dedica l'intero libro V dell'*Etica Nicomachea* per descrivere la giustizia quale virtù principale dell'essere umano, sostenendo che "*la giustizia è la virtù più efficace, e né la stella della sera, né quella del mattino sono così meravigliose; e citando il proverbio diciamo: nella giustizia ogni virtù si*

¹⁶ B. ROMANO, *Il testo della legge. Coalescenza di logos e nomos, cit.*, pp. 15 ss.

¹⁷ Cfr., *ivi*, p. 25.

¹⁸ B. ROMANO, *Sistemi biologici e giustizia. Vita, animus anima, cit.*, p. 72.

¹⁹ CICERONE, *Le leggi*, in *Opere politiche e filosofiche*, I, Torino, 2004, p. 531.

*raccoglie in una sola. È una virtù perfetta, al più alto grado, perché chi la possiede è in grado di usare la virtù anche verso gli altri e non soltanto verso se stesso*²⁰.

Il concetto su chi debba essere colui che formula il giudizio giuridico, viene fissato da Romano con l'osservazione: *"il giudizio giuridico tende oggi ad essere emesso nel nome dell'umanità, ma è formulato da un singolo o da un collegio di singoli. L'umanità intesa come il tutto degli uomini, non ha un volto, uno sguardo, non parla, non pensa la formulazione dei concetti, non emette giudizi sul singolo"*²¹.

Per questo deve essere chiaro che l'uomo non può essere giudicato da una molteplicità di individui, poichè la molteplicità non è certo luogo di terzietà. È il singolo (o il collegio dei singoli) di cui parla Romano, che prende forma nel giurista, nel filosofo del diritto che si pone una serie di interrogativi su cosa sia il vero ed il giusto.

In caso di assenza di tali interrogativi, diventerebbe esclusivamente un tecno-scienziato del diritto, che non ricerca il senso della sua indagine per arrivare ad una conclusione vera e giusta, ma che lascia prevalere la realtà del più forte sul più debole.

A tal proposito, va precisato che la verità propria dell'uomo è quella che nell'antica Grecia veniva indicata con il termine *aletheia*. Il passaggio da una situazione di buio ad una situazione di luce. La verità dunque, vista come scoperta e come arricchimento, in contrapposizione a quella *ratio* latina che si legava indissolubilmente al concetto di *certitudo* e che è, senza dubbio, quell'idea di verità che appartiene alla scienza, non al diritto²².

L'attività giuridica assume così una valenza artistica, in modo tale che una sentenza non sia solo l'insieme di parole che vogliono affermare una verità assoluta ed inappellabile, ma un'opera d'arte prodotta da un terzo, nell'ambito di un percorso di ricerca, in cui il giurista rischia se stesso: *"il rischio e la responsabilità costituiscono il giudizio giuridico come un'opera d'arte ermeneutica, meritevole di rispetto solo perché è opera creativa, da ascrivere ad un io che ne è l'autore"*²³.

Richiamando nuovamente l'attenzione sull'idea più generale di diritto, Romano, analizza nel merito alcune tesi centrali del pensiero di Hegel, riportando un concetto basilare e quanto mai necessario per la comprensione del concetto di *nomos*.

²⁰ ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, Libro V.

²¹ B. ROMANO, *Sistemi biologici e giustizia. Vita animus anima*, cit. p. 73.

²² Cfr. ID., *Il testo della legge. Coalescenza di logos e nomos*, cit., pp. 5-6.

²³ ID., *Diritti dell'uomo e diritti fondamentali. Vie alternative: Buber e Sartre*, cit., p. 252.

Il filosofo tedesco afferma che *"il diritto è il superamento del fatto che esclude"*²⁴. Cosa si evince da tale considerazione? Il diritto non è semplicemente ciò che accade, non corrisponde al fatto o all'evento, non si realizza indipendentemente dall'operato dell'uomo. Il diritto, propriamente inteso, è *controfattuale*.

*"La controfattualità non è compatibile con un fenomeno vitale e con un'interpretazione solo vitale dei fenomeni vitali; la controfattualità è, per struttura, anche contro-vitale, sorge oltre/contro il fatto, che si impone solo perché c'è ed è più forte"*²⁵. La controfattualità, dunque, non solo si discosta dal semplice accadimento biologico, ma vi si oppone, in quanto il principio che vige in natura è quello della 'legge del più forte' e se il diritto – come abbiamo visto – nasce dal riconoscimento dell'altro, senza prevaricazioni, instaurando una relazione paritaria, tale principio non può sussistere nell'ambito giuridico.

La controfattualità supera il semplice evento fattuale, escludendo la possibilità che nel diritto viga una legge in cui il più forte schiacci il più debole. *"Il diritto dei deboli, non è un debole diritto"*²⁶.

Il fatto è semplice elemento biologico, comune ad ogni essere vivente, che non implica in alcun modo un'intenzione di agire secondo o contro la legge.

Solo l'uomo supera il fatto per creare la storia, il mondo, il diritto.

Esclusivamente l'uomo concepisce il futuro in quanto sua dimensione propria, non può crogiolarsi nell'idea del passato e non si riesce ad acquietare della dimensione del presente.

Riguardo tale considerazione, Romano, rielaborando il pensiero di Heidegger, sostiene che il presente viene incontrato dall'uomo, ma, essendo una dimensione che non riesce a fare propria, tende così al suo superamento.²⁷ Heidegger si domanda: *"il presente non è forse così disperato che, alla fine, vale la pena di fuggire da esso, di fuggire davvero per non soccombergli del tutto?"*²⁸. In effetti l'uomo sceglie il suo futuro proiettandosi in esso, facendo progetti. Perché il futuro non si limita ad accadere.

²⁴ Cfr. ID., *Riconoscimento e diritto. Interpretazione della Filosofia dello spirito jenese*, Bari, 1984; Cfr. G.W.F. HEGEL, *Filosofia dello spirito jenese*, Bari, 1984.

²⁵ ID., *La legge del testo. Coalescenza di logos e nomos*, cit., p. 23.

²⁶ ID., *Diritti dell'uomo e diritti fondamentali. Vie alternative: Buber e Sartre*, cit., p. 27 ss.

²⁷ ID., *La legge del testo. Coalescenza di logos e nomos*, cit., p. 4.

²⁸ M. HEIDEGGER, *L'essenza della verità*, Milano, 1997, p. 32.

In questa direzione Romano arriva ad affermare che, se l'uomo si interroga sul senso, la direzione cui esso strutturalmente rinvia è quella del futuro, poiché il presente è "povero di senso", chiuso in se stesso e pertanto destinato ad esaurire l'uomo²⁹.

Nessun sistema biologico è in grado di progettare un avvenire differente da quello che gli si prospetta in natura, non può decidere di cambiare le sue inclinazioni, non potrà mai scegliere tra bene e male nel corso della sua vita, "L'animale non ha un sé, non può dire 'io'"³⁰.

L'uomo, invece, è libero di scegliere, anche di scegliere il male, nel suo proiettarsi nel futuro, mantenendosi però sempre nella possibilità di costruire un avvenire in cui redimersi scegliendo il bene. Questo fa dell'uomo un soggetto imputabile, perché dotato di volontà ed intenzioni, non semplicemente soggiogato dai propri istinti.

È l'uomo in quanto *uomo* a sentire il bisogno di istituire/costituire un testo che duri, che permanga nel tempo, contenente le leggi da se stesso e per se stesso prodotte nell'incontro con l'altro e nell'apertura al terzo giudice, attraverso la triadicità del *logos* e la terzietà del *nomos*³¹, nel riconoscimento che non esclude.

3. Dal diritto ai diritti dell'uomo, dalle norme ai diritti fondamentali.

Il diritto, per non essere astratto, va sempre riferito all'uomo e, di conseguenza, a casi concreti.

Le forme che il diritto può assumere sono molteplici e di conseguenza la sua interpretazione ed il suo recepimento nei vari ordinamenti non potrà essere univoco.

Chiunque ha sentito parlare di diritti dell'uomo e di diritti fondamentali.

Ad una prima lettura, queste due denominazioni potrebbero apparire una equivalente all'altra. Così non è. I diritti fondamentali fanno parte di ogni Costituzione, sono tutelati e garantiti da buona parte degli ordinamenti nazionali e sovranazionali.

Romano, a tal proposito, afferma decisamente che "i diritti dell'uomo, *universali ed incondizionati, presentano la dimensione della terzietà, imparziale e disinteressata, anche nei conflitti tra le azioni – ovvero tra le modalità di incidere – dei diversi diritti fondamentali, contenuti nelle*

²⁹ Cfr. B. ROMANO, *La legge del testo. Coalescenza di logos e nomos, cit.*, p. 5.

³⁰ M. HEIDEGGER, *Introduzione all'estetica*, Roma, 2008, p. 49.

³¹ Cfr. B. ROMANO, *La legge del testo. Coalescenza di logos e nomos, cit.*, p. 19 ss.

*Leggi fondamentali, nelle Costituzioni, particolari e condizionati da un territorio e da un tempo*³².

Tuttavia non va sottovalutata la questione di chi siano i destinatari di tali diritti. Sono tutti gli uomini in quanto tali? Tutti i cittadini appartenenti ad una certa nazione? O solo alcune categorie di cittadini?

È evidente che, a seconda della risposta che viene data, si possono trarre differenti conclusioni.

*"I diritti dell'uomo possono essere la genesi di una loro definita 'positivizzazione' nei diritti fondamentali enunciati da una Legge fondamentale, da una Costituzione. I diritti fondamentali non possono essere la genesi dei diritti dell'uomo. Dialogicamente l'io di molti pone in essere una Costituzione, ma nessuna Costituzione pone in essere un io. Una Costituzione può dare la cittadinanza, ma non può dare l'io che precede e ne è la genesi-regola."*³³

I diritti fondamentali sono, quindi, norme e pertanto sempre prodotti dell'attività di un legislatore, pur corrispondendo a principi riconosciuti (quasi) universalmente, per quanto possano apparire ispirati ed inattaccabili nella loro enunciazione, saranno inevitabilmente soggetti al passare del tempo e potranno sempre essere modificati, esattamente come qualunque norma di un qualunque ordinamento giuridico.

Tuttavia, è facilmente riscontrabile, che tali diritti, come sono enunciati possono anche essere violati ripetutamente, anche all'interno degli stessi ordinamenti che li promuovono e li tutelano.

In merito a tale considerazione, Romano sostiene che *"i diritti fondamentali, positivizzati in un sistema giuridico sono trattabili da una Metodologia generale della scienza giuridica che si lava le mani davanti alle violazioni dei diritti dell'uomo. La Filosofia del diritto chiama a pensare una tale violazione anche come il risultato della 'riduzione del mondo a mercato'*³⁴.

Ciò ci fa comprendere che, l'espressione 'diritti fondamentali', non basta a renderli diritti riferibili all'uomo e quindi all'io.

Questo è l'intento di Romano quando afferma che deve essere fatta *"una distinzione tra diritti dell'uomo, dell'io, ed i diritti fondamentali, 'positivizzati' per un soggetto senza io"*³⁵.

³² Cfr. ID., *Diritti dell'uomo e diritti fondamentali. Vie alternative: Buber e Sartre, cit.*, p. 37.

³³ *Ivi*, p. 198

³⁴ *Ivi*, p. 180; Cfr. A. SUPLOT, *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto, cit.* p.129.

³⁵ *Ivi*, p. 163.

Romano, mette a confronto le tesi di Buber con quelle di Sartre. Nella lettura che Romano fa di Buber emerge che tutto ciò che si dice sui diritti dell'uomo debba essere riferito all'io. Un io inteso non certo esclusivamente come persona fisica, ma come soggetto giuridico, dotato di un elemento imprescindibile, la coscienza³⁶.

È con la coscienza che l'uomo raggiunge la consapevolezza della sua volontà, rendendo l'io responsabile del giudizio.

Solo un soggetto giuridico, imputabile, potrà essere anche titolare di diritti.

Contrariamente Sartre, vede nella coscienza *"nient'altro che un oggetto tra gli altri, uno scenario fattuale e depersonalizzato"*³⁷, mira a costruire un io che sia puro, che faccia propri i diritti fondamentali nati da un'attività legislativa e politica, privando tali diritti della loro inviolabilità³⁸.

I diritti dell'uomo, come affermato per il diritto in generale, non possono essere mai completamente enunciati e resi espliciti³⁹. Non li si può classificare, né tantomeno creare tra loro una gerarchia, come invece spesso si fa nelle costituzioni moderne.

*"Come l'io, così anche i diritti dell'uomo non hanno una già data presentazione 'determinata', ma si mantengono aperti davanti alle loro molteplici interpretazioni, sino a presentarsi orientati in itinerari che possono essere quelli del loro rispetto o della loro violazione"*⁴⁰; va però precisato ulteriormente, che *"del rispetto o della negazione dei diritti dell'uomo non è causa una situazione storica della politica o dell'economia - com'è per i diritti fondamentali -, ma è causa il singolo io nel relazionarsi con l'io degli altri singoli."*⁴¹

I diritti dell'uomo abitano la dimensione del futuro, vivono nella storia, in un continuo divenire che non contempla in sé una fine.

Pertanto, se si riuscisse ad elencarli tutti, dando loro una forma eternamente valida, vorrebbe dire che la storia ha smesso di esistere così come la si conosce, ovvero come il prodotto dei cambiamenti dell'agire umano nel susseguirsi del tempo.

³⁶ M. BUBER, *Il principio dialogico ed altri saggi*, Cinisello Balsamo, 1993.

³⁷ Cfr. B. ROMANO, *Diritti dell'uomo e diritti fondamentali. Vie alternative: Buber e Sartre, cit.*, p. 153.

³⁸ Cfr. *ivi*, p. 187 ss.

³⁹ Cfr. *ivi*, p. 23.

⁴⁰ *Ivi*, p. 240.

⁴¹ *Ivi*, p. 238.

Vi è però il rischio di immaginare questi diritti dell'io quali elementi di un iperuranio platonico, trascendenti, distanti dalla quotidianità di ogni uomo ed invocati esclusivamente da teorici e filosofi del diritto.

Non si deve cadere in questo errore. I diritti di cui si sta parlando, esistono e sono tali perché esiste ed è tale l'uomo. Senza di esso non solo non esisterebbero ma non avrebbero alcuna ragion d'essere.

È l'uomo che, con il dialogo, all'interno della relazione Io-Tu, crea il diritto ed i diritti dell'io. Questi ultimi non possono prescindere dall'uomo perché è sull'uomo che sono modellati, per l'uomo che sono concepiti, dall'uomo traggono alimento per durare nel tempo.